

CONVENZIONE
PER LA COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE
DEL RECEPIMENTO DELLE ISTANZE DI BONUS TLR 2023
PRESENTATE DA CLIENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI

TRA

Il **Comune di** [REDACTED], Codice Fiscale n. [REDACTED], con sede legale a [REDACTED] di seguito, anche il "Comune"), nella persona di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore [REDACTED] del Comune, in forza dei poteri conferiti dalla Giunta Comunale con Delibera n. [REDACTED] del [REDACTED]

- da una parte -

E

IREN Mercato S.p.A., Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Genova n. 01178580997, Società partecipante al Gruppo IVA Iren (Partita IVA del Gruppo 02863660359), capitale sociale i.v. pari a 61.356.220,00 Euro, con sede legale in Genova, via dei SS. Giacomo e Filippo, 7 (di seguito, anche la "Società"), nella persona del Dott. Ing. Gianluca Bufo, nato a Venezia il 27 giugno 1973, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato della Società, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di IREN Mercato S.p.A con delibera del 28 giugno 2019,

- dall'altra parte -

(di seguito, quando congiuntamente richiamate, le "Parti" o, ciascuna singolarmente, la "Parte")

PREMESSO CHE

- a) Le Parti hanno concluso un accordo avente ad oggetto "Convenzione per la Collaborazione nella Gestione del Recepimento delle Istanze di *Bonus* TLR 2022 presentate dai Clienti Domestici Economicamente Svantaggiati" con durata sino al 31/12/2022;
- b) La perdurante crisi energetica anche connessa all'*escalation* della crisi geopolitica internazionale conseguente all'operazione militare della Russia in Ucraina ha comportato un ulteriore aumento delle quotazioni del gas naturale e, quindi, dei prezzi del servizio di teleriscaldamento;
- c) In considerazione di quanto sopra, nonché delle previsioni del "*Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale*", approvato con la Delibera dell'allora AEEGSI 402/2013/R/com e ss.mm.ii. (di seguito, il "TIBEG"), IREN Mercato S.p.A., società del Gruppo Iren titolare dei rapporti commerciali con l'utenza domestica del servizio di teleriscaldamento nel Comune di [REDACTED], d'intesa con IREN Energia S.p.A., società del Gruppo Iren proprietaria e gestore dell'impianto, della rete e delle infrastrutture relative all'erogazione del suddetto servizio, ha determinato di rinnovare ed ampliare le azioni a sostegno dei propri clienti del teleriscaldamento che si trovano in situazioni di maggiore difficoltà e, dunque, di riconoscere, anche con riferimento alla stagione termica 2022 - 2023, un bonus a favore dei Clienti Domestici Economicamente Svantaggiati - come *infra* definiti -, il cui importo concorra a compensare la spesa sostenuta per il servizio di teleriscaldamento per le motivazioni di cui *supra* (di seguito, il "*Bonus* TLR 2023"), da attribuire, mediante l'applicazione

di uno sconto riconosciuto, previa emissione di fattura, in compensazione in bolletta o con altre modalità indicate nella fattura medesima, con le modalità di cui alla presente Convenzione.

- d) Il Comune di Reggio Emilia, tenuto conto delle richiamate e perduranti criticità, nonché del positivo riscontro, anche in termini di sostenibilità ambientale, ottenuto con il *Bonus* TLR 2022, si è dichiarato disponibile a collaborare nel recepimento delle istanze per la fruizione del *Bonus* TLR 2023 e nell'esecuzione delle verifiche di sua competenza, secondo quanto disciplinato nella presente Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed allegati.

1.1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della Convenzione. Ogni riferimento alla Convenzione includerà pertanto un rinvio integrale ai contenuti degli allegati, se espressamente richiamati e seppur non materialmente allegati.

Art. 2 – Oggetto.

2.1 La presente Convenzione definisce le modalità di collaborazione tra la Società ed il Comune nella gestione delle fasi di raccolta telematica, di recepimento e di verifica delle istanze per la fruizione del *Bonus* TLR 2023, presentate dagli interessati.

Art. 3 – Modalità di attribuzione e di riconoscimento del *Bonus* TLR 2023.

3.1 La Società dà atto che, sulla base delle decisioni assunte dai propri organi, il *Bonus* TLR 2023 sarà riconosciuto, mediante l'applicazione di uno sconto riconosciuto, previa emissione di fattura, in compensazione in bolletta o con altre modalità indicate nella fattura medesima, esclusivamente ai "Clienti Domestici Economicamente Svantaggiati", intendendo per tali i clienti residenti nel Comune, intestatari di un contratto di teleriscaldamento individuale o che fruiscono del teleriscaldamento centralizzato con servizio di ripartizione o centralizzato per l'immobile di residenza, in forza di un contratto/fornitura attivo/a o che è stato attivo/a nel periodo 22/10/2022- 30/04/2023 ed appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro.

3.2 Le istanze dovranno essere presentate, salva proroga, entro il 31 gennaio 2023 e faranno riferimento alla situazione reddituale del 2021 attestata tramite ISEE 2022. In caso di eventuale proroga del termine di presentazione delle domande occorrerà fare riferimento alla situazione reddituale del 2022 attestata tramite ISEE 2023.

3.3 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 3.4, per i Clienti Domestici Economicamente Svantaggiati in possesso dei requisiti sopra indicati, verrà riconosciuto, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, un *Bonus* TLR 2023 fino a:

- 487,27 € IVA esclusa (importo totale IVA 10% inclusa 536,00 €) per le famiglie fino a 4 componenti;
- 679,09 € IVA esclusa (importo totale IVA 10 % inclusa 747,00 €) per le famiglie con più di 4 componenti.

Il *Bonus* TLR 2023 verrà riconosciuto una sola volta per nucleo familiare residente nel territorio del Comune per le utenze attive o che sono state attive nel periodo 22 ottobre 2022 - 30 aprile 2023, con le modalità e i tempi di cui al successivo art. 6.

3.4 Il valore del *Bonus* TLR 2023 non potrà comunque essere superiore all'importo dovuto dai Clienti Domestici Economicamente Svantaggiati per il servizio di teleriscaldamento nel medesimo periodo termico.

Art. 4 – Modalità di presentazione dell'istanza di fruizione del *Bonus* TLR 2023.

4.1 Salvo quanto previsto ai commi successivi, gli interessati potranno presentare istanza per il *Bonus* TLR 2023 accedendo alla piattaforma telematica adibita alla ricezione delle istanze online del Comune di Reggio Emilia <https://comune-re.elixforms.it/rwe2/default.jsp> (in seguito, la "**Piattaforma Telematica**"), previa autenticazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica), sotto forma di autodichiarazione attestante i requisiti richiesti come da Allegato A.

4.2 I soggetti già beneficiari del *Bonus* TLR 2022 potranno presentare istanza per il *Bonus* TLR 2023 direttamente alla Società con le modalità indicate sul sito istituzionale <https://www.irenlucegas.it/bonus-e-agevolazioni>.

4.3 La Società si riserva di adottare eventuali ulteriori modalità di acquisizione delle istanze.

4.4 Una percentuale massima del 10% delle istanze presentate ai sensi dei precedenti commi 4.2 e 4.3, nonché delle istanze in relazione alle quali Iren Mercato avrà prestato eventuale attività di supporto, secondo quanto previsto al successivo art. 9.2, verranno trasmesse da Iren Mercato al Comune con e-mail per le finalità di cui al successivo art. 5

4.5 Ai fini del riconoscimento del *Bonus* TLR 2023, saranno prese in considerazione esclusivamente le istanze presentate con le modalità prescritte entro il 31/01/2023, salvo proroga che sarà eventualmente comunicata mediante apposito avviso pubblico della Società sul proprio sito internet istituzionale <https://www.irenlucegas.it/bonus-e-agevolazioni>.

4.6 Il Comune si impegna a mettere a disposizione degli interessati sulla Piattaforma telematica un form online funzionale al deposito delle istanze di Bonus TLR 2023 ai sensi del precedente art. 4.1.

4.7 Il Comune si impegna, altresì, a gestire la fase di raccolta telematica delle istanze di fruizione del *Bonus* TLR 2023 con le modalità di cui al precedente art. 4.1 e a trasmettere alla Società tutte le istanze di cui al precedente art. 4.1 con il tracciato di cui al successivo art. 5.

Art. 5 – Verifiche.

5.1 Con riferimento ad almeno il 10% delle istanze per la fruizione del *Bonus* TLR 2023 acquisite dal Comune con le modalità di cui all'art. 4.1 e al massimo del 10% delle istanze di cui all'art. 4.4, il Comune si impegna a verificare la sussistenza dei requisiti attinenti la composizione del nucleo familiare, l'Attestazione ISEE e la residenza.

5.2 Terminate le verifiche di cui al precedente art. 5.1, il Comune si impegna inoltre a trasmettere, per via telematica e sulla base del tracciato condiviso riportato in allegato A), l'elenco di tutti gli istanti e l'esito delle verifiche effettuate ai sensi del precedente art. 5.1.

5.3 La trasmissione del tracciato di cui al precedente 5.2 dovrà avvenire mediante upload su apposito sito, messo a disposizione dalla Società, entro il 28/02/2023, salvo ulteriori accordi, oppure entro 30 giorni dalla data di eventuale proroga per la presentazione telematica delle istanze per il riconoscimento del *Bonus* TLR 2023.

Art. 6 - Accoglimento dell'istanza di fruizione del *Bonus* TLR 2023.

6.1 La Società, svolte le ulteriori verifiche di propria pertinenza e ricevuta, ove necessario, la ulteriore documentazione prevista, individuerà i Clienti Domestici Economicamente Svantaggiati e comunicherà loro l'accoglimento dell'istanza presentata, con l'indicazione delle modalità di erogazione del *Bonus* TLR 2023.

6.2 Per i Clienti Domestici Economicamente Svantaggiati titolari di contratto individuale o fruitori del servizio di teleriscaldamento centralizzato ripartito ed aventi i requisiti di cui alla presente Convenzione, il *Bonus* TLR 2023 sarà erogato - a decorrere dai tre mesi successivi alla scadenza della presentazione delle istanze e di cui al precedente art. 4.5 - mediante l'applicazione di uno sconto riconosciuto, previa emissione di fattura, in compensazione in bolletta o con altre modalità indicate nella fattura medesima.

6.3 Per i Clienti Domestici Economicamente Svantaggiati fruitori del servizio di teleriscaldamento centralizzato, il *Bonus* TLR 2023 sarà erogato - a decorrere dai tre mesi successivi alla scadenza della presentazione delle istanze e di cui al precedente art. 4.5 - mediante l'applicazione di uno sconto riconosciuto, previa emissione di fattura, in compensazione in bolletta condominiale o con altre modalità indicate nella fattura medesima. Ove possa procedersi alla compensazione, sia all'istante che all'amministratore del condominio verrà inviata dalla Società un'apposita informativa con le indicazioni necessarie per l'accredito del *Bonus TLR 2023* in compensazione sulle spese di riscaldamento di specifica competenza dell'istante stesso.

Art. 7 – Durata e rinnovo della Convenzione.

7.1 La presente Convenzione ha durata dal momento della sottoscrizione sino al 31/12/2023.

7.2 Qualora la Società intendesse prorogare il riconoscimento del *Bonus* TLR 2023 ad un periodo successivo al 31/01/2023, la validità della presente Convenzione sarà estesa per un periodo di durata pari alla proroga stessa.

Art. 8 – Trattamento di dati personali nell'ambito delle attività oggetto della Convenzione.

8.1 Le Parti s'impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione o in dipendenza del presente Convenzione in conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché ad ogni ulteriore disposizione in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

8.2 Per quanto attiene alla disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività disciplinate nei precedenti articoli, con la firma del presente Convenzione, la Società, quale Titolare del trattamento, nomina il Comune quale Responsabile esterno del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 28 GDPR (si rinvia all' Allegato B) alla presente Convenzione e rubricato "*Atto di nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679*".

8.3 Resta in ogni caso inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Art. 9 – Referenti delle Parti e supporto informativo.

9.1 Per l'esecuzione della presente Convenzione, si individuano i seguenti referenti delle Parti:

-per il Comune: _____, tel. _____, e-mail _____

- per la Società: Diego Curti, tel. 0522297574, e-mail diego.curti@irenmercato.it

9.2 Per tutte le informazioni e per attività di supporto nella compilazione delle istanze, la Società mette a disposizione degli interessati il Numero Verde 800 969696, il Numero WhatsApp 337 1227905 e gli sportelli territoriali. Le associazioni e/o gli enti territoriali (Aziende per la casa, Assistenti Sociali dei Comuni, ecc) in caso di necessità possono altresì rivolgersi al canale riservato presso scrivendo a Teleriscaldamento_re@gruppoiren.it.

Art. 10 – Legge applicabile e foro competente. Libera negoziazione.

10.1 La presente Convenzione, nonché i diritti e gli obblighi di ciascuna Parte dalla medesima derivanti sono regolati dal vigente diritto italiano e secondo il medesimo interpretati.

10.2 Qualunque lite o controversia, in relazione all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sorga tra le Parti, sarà demandata in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia.

10.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna delle clausole della presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione tra le stesse, e che in nessun modo e/o ragione alla Convenzione medesima potrà applicarsi e farsi riferimento alla disciplina dei c.d. contratti conclusi per moduli e/o formulari.

10.4 Nessuna modifica/integrazione potrà essere apportata alla presente Convenzione se non per iscritto, modalità alla quale le Parti riconoscono carattere di rigerosità.

Art. 11 – Spese ed oneri contrattuali.

11.1 La Società si impegna a rimborsare al Comune gli eventuali costi operativi straordinari sostenuti, documentati e/o certificati dal Comune stesso, anche in termini di tempo impiegato per le attività strettamente funzionali alle procedure tecniche ed amministrative inerenti la ricezione delle istanze di cui al precedente art. 4.1 e alle verifiche di cui al precedente art. 5, la cui quantificazione verrà definita al termine delle attività poste a carica del Comune, al netto di quanto già percepito dal Comune stesso in esecuzione della Convenzione stipulata dalle Parti per il Bonus TLR 2022.

11.2 Le spese di bollo sono a carico della Società. La presente Convenzione, redatta nella forma di scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del D. Pr. 26 aprile 1986, n. 131. Ove fosse richiesta, l'imposta di registro sarà a carico delle Parti secondo legge.

Allegati:

A) Tracciato dati

B) Atto di nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

[Il contratto redatto elettronicamente su supporto informatico non modificabile, in pagine numero 5, è sottoscritto dalle Parti mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante "dispositivo di firma" idoneo del quale, prima della sottoscrizione, è stata preventivamente accertata la validità e l'efficacia temporale.

I surrichiamanti, comparenti appongono le proprie firme digitali sul documento .pdf costituente il contratto informatico, che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico].

Per Iren Mercato S.p.A.

Per il Comune di Reggio Emilia